

Codice DB1505

D.D. 22 aprile 2011, n. 239

L.r. 34/2008 e successive modifiche ed integrazioni, artt. 29 e 42. "Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa". Integrazione alla determinazione n. 445 del 05.08.2010.

Vista la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro";

visto l'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009" che ha apportato modifiche ed integrazioni alla legge regionale 34/2008;

visto l'art. 29 della l.r. 34/2008 e s.m.i. che individua i destinatari dei benefici previsti dalla citata legge;

visto l'art. 42 della l.r. 34/2008 e s.m.i. che prevede "Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa";

vista la D.G.R. n. 39 – 12570 del 16.11.2009 che ha formulato gli indirizzi per la gestione delle "Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa";

visto l'allegato "A" della deliberazione sopra citata, di cui costituisce parte integrante, che disciplina gli "Interventi per la nascita e lo sviluppo di Creazione d'impresa";

visto l'allegato "B" della deliberazione sopra citata, di cui costituisce parte integrante, che disciplina gli "Interventi per la nascita e lo sviluppo del Lavoro Autonomo";

vista la determinazione n. 445 del 05.08.2010 con la quale sono state stabilite le modalità di presentazione delle domande e le definizioni dei soggetti destinatari delle Misure sopra citate;

ritenuto di dover integrare le disposizioni inerenti le definizioni dei soggetti previsti dall'art. 29 sopra citato e destinatari delle "Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa" per rendere lo strumento più rispondente al requisito di "coinvolgimento lavorativo" previsto per i soggetti che intendono intraprendere un'attività di autoimpiego;

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 39 – 12570 del 16.11.2009;

determina

Di integrare la determinazione n. 445 del 05.08.2010 in merito alle definizioni dei soggetti previsti dall'art. 29 della l.r. 34/2008 e s.m.i. e destinatari delle "Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa" con le seguenti disposizioni:

- di stabilire che l'appartenenza alle singole categorie di soggetti previste dall'art. 29 della l.r. 34/2008 e s.m.i. deve sussistere alla data di iscrizione nel Registro imprese per le imprese individuali, all'atto dell'inserimento dei singoli soci nella compagine societaria per le società, all'atto dell'attribuzione della Partita IVA per l'attività di lavoro autonomo.
- di stabilire - esclusivamente per le domande presentate da imprese/società - che rientrano nella categoria dei "Soggetti che intendono intraprendere un'attività di autoimpiego" anche i soggetti che hanno cessato il precedente rapporto di lavoro dipendente nel periodo che intercorre tra la data di costituzione della società (o di iscrizione al Registro imprese in caso di impresa individuale) e la data di inizio attività dell'impresa/società richiedente.
- nel caso di domande presentate da imprese/società a cui è riconosciuta la facoltà di essere inattive alla data di presentazione della domanda (qualora si rilevi che gli investimenti oggetto della domanda siano propedeutici all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative), l'appartenenza dei soggetti alle singole categorie previste dall'art. 29 della l.r. 34/2008 e s.m.i., compresa la categoria dell'autoimpiego, deve sussistere alla data di iscrizione nel Registro imprese per le imprese individuali ed all'atto dell'inserimento dei singoli soci nella compagine societaria per le società.

Il presente provvedimento è operativo per le domande presentate a decorrere dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Paola Casagrande